

Quantitativi massimi ammessi, ai sensi dell'articolo 2, del D.M. recante "Disciplina della derogazione di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali e geneticamente modificate nonché dell'articolo 3-bis, comma 1, della legge 20 aprile 1976, n. 195 in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali, destinate a scopi scientifici e di miglioramento genetico.

Settore di attività

- a) ricerca di base, screening, sondaggio resistenze, ecc..
- b) valutazione attività combinatoria linee, breeding
- c) prime prove parcellari